



**PARERE MOTIVATO**

**n.148 del 10 NOVEMBRE 2015**

(o.d.g. del 10.11.2015 – arg. n. 4)

**OGGETTO: Comune di PORTO TOLLE (RO). Variante al Piano degli Interventi n. 1 -  
tematismo pesca professionale, sportiva e turismo acque interne -  
Verifica di Assoggettabilità**

**L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;



- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;
- La Commissione VAS si è riunita in data 10 novembre 2015, come da nota di convocazione in data 9 novembre 2015 ns. prot. gen. 453336/71.03.

**ESAMINATA** la documentazione, sotto elencata, trasmessa dal Comune di Porto Tolle (RO), con note pec acquisite al protocollo regionale al n. 238796 e n. 238798 del 09/06/2015, con la quale ha fatto pervenire la richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante al Piano degli Interventi n. 1 tematismo pesca professionale, sportiva e turismo acque interne, in Comune di Porto Tolle (RO):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Documentazione Vinca

**CONSIDERATO** che da una preliminare istruttoria tecnica, la documentazione presentata risultata carente per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 309488 del 28/07/2015, un'integrazione di quanto addotto.

**VISTA** la documentazione integrativa VIncA, trasmessa dal Comune di Porto Tolle (RO), con pec prot. n. 16576 del 28/09/2015, acquisita al prot. regionale n. 389139 in data 29/09/2015, a seguito delle integrazioni richieste dalla Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv).

**CONSIDERATO** che con nota prot n. 257633 del 22/06/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV), ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Rovigo
- Provincia di Rovigo
- Consorzio di Bonifica Delta del Po
- Autorità di Bacino AIPO
- Azienda Ulss n. 19 Adria
- Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- Comune di Porto Viro
- Comune di Taglio di Po
- Parco Regionale del Delta del Po

**CONSIDERATO** che con nota prot n. 257213 del 22/06/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Il Consorzio di Bonifica Delta del Po con pec prot. n. 0007346 del 03/07/2015 acquisita al prot. regionale n. 275497 del 03/07/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

“



In riscontro alla Vs. nota del 22.06.2015 prot. 257633., pervenutaci a mezzo PEC in data 23.06.2015 ns. prot. n. 7003, relativa alla Verifica di Assoggettabilità di cui all'oggetto, il Consorzio VISTE le osservazioni espresse dal Consorzio al Comune di Porto Tolle con nota prot. n. 6108 del 26.05.2015, che si allega in copia, in merito alla adozione della Variante al Piano degli Interventi n. 1 tematismo pesca professionale, sportiva e turismo acque interne. Del Comune di Porto Tolle;  
**CONSIDERATO** che all'interno delle lagune del delta del Po, le cui attività di vivificazione sono state affidate al Consorzio ai sensi dell'art. 29 della L.R. Veneta n. 7 del 22/02/1999, sono state realizzate nel corso degli anni opere di protezione dal moto ondoso di bocche a mare o di scanni, in pietrame da scogliera e che il mantenimento di queste opere di prima difesa dalle mareggiate richiede la loro rimessa in pristino in caso di eventi di moto ondoso particolarmente intensi, tramite ricarica del pietrame asportato. Ne consegue, pertanto, che qualsiasi nuova struttura posta nelle vicinanze rispetti la distanza minima necessaria alla libera movimentazione dei natanti attrezzati per tali operazioni;  
con la presente

**esprime**

parere favorevole, per quanto di competenza e ai soli fini idraulici, in merito alla adozione della Variante al Piano degli Interventi del Comune di Porto Tolle di cui all'oggetto, alle seguenti condizioni:

- 1) Nel caso in cui la costruzione di pontili, passerelle e cavane per la pesca professionale o sportiva avvenga nella zona di influenza di impianti consorziali quali idrovore le cui tubazioni di scarico sono poste a cavaliere di arginature di fiumi o di argini di difesa a mare, deve essere mantenuta una distanza tra le nuove strutture e le opere consorziali di almeno 100 m. Tale prescrizione risulta necessaria sia per garantire la sicurezza degli utilizzatori delle strutture per la pesca durante il funzionamento degli impianti sia per consentire le indispensabili attività di manutenzione delle opere consorziali.
- 2) La distanza di 100 m dovrà essere osservata anche nel caso di interferenza con le opere di derivazione consorziali a scopi irrigui e in generale con qualsiasi altra opera che rientri nell'attività istituzionale del Consorzio.

- Aipo con pec prot. n. 24477 del 20/08/2015 acquisita al prot. regionale n. 338426 del 20/08/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

**Parere sotto il profilo idraulico.**

Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla "Variante al Piano degli Interventi n. 1 - Tematismo pesca professionale, Sportiva e Turismo acque interne" del comune di Porto Tolle, la scrivente Agenzia, competente per territorio sotto il profilo del buon regime idraulico, esaminata la documentazione relativa, fa presente quanto segue:

- dovranno essere privilegiate le strutture autolivellanti alle variazioni idrometriche del corso d'acqua o strutture miste (parte su pali e parte mobile su galleggiante);
- per le strutture fisse dovrà essere prevista, ove tecnicamente possibile, una quota d'intradosso del piano di calpestio superiore alla locale quota di massima piena;
- nel caso di strutture su pali infissi dovrà essere prevista a carico del concessionario, per la parte occupata da opere fisse, la realizzazione-manutenzione di una difesa di sponda in pietrame secondo le prescrizioni di volta in volta impartite in funzione dello stato dei luoghi;
- nei rami deltizi minori e nelle bocche a mare l'ingombro massimo delle strutture dal



filo sponda potrà subire limitazioni e sarà stabilito di volta in volta in base alla posizione della struttura ed alla larghezza dell'alveo inciso da parte dell'Autorità Idraulica;

- le passerella di collegamento all'arginatura delle strutture in acqua dovrà essere realizzata utilizzando tipologie in elementi modulari di almeno di 6-7 m di lunghezza con conseguente riduzione del numero dei relativi pali di sostegno della passerella medesima infissi lungo la scarpata arginale a fiume-mare;
- le linee di attraversamento delle arginature con sottoservizi (per le strutture adibite ad ittiturismo) dovranno essere in aereo o poste a cavaliere dell'arginatura, limitandone il più possibile il numero e concentrando le stesse in un ridotto numero di sezioni;
- le strutture in alveo non dovranno possedere configurazione abitativa;
- gli interventi edificatori come anche le piantumazioni in genere sulle arginature di Po classificate Opere idrauliche di II Categoria (previste nel Prontuario - scheda tecnica 4.1) sono vietate ai sensi del R.D. 25-7-1904 n. 523 dal titolo "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".

#### **OSSERVAZIONI**

Dalla documentazione agli atti non risulta alcuna comunicazione in merito ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

**VISTA** l'istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza ambientale n. 151/2015 in data 16.10.2015, predisposta dall'ufficio VINCA della Sezione Coordinamento Commissioni - Settore Pianificazione Ambientale.

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VINCA-NUVV -, in data 10 novembre 2015, da cui risulta che esaminati gli atti, ritiene che il Rapporto Ambientale Preliminare non valuta gli interventi previsti dalla variante, limitandosi ad una generale valutazione dei possibili interventi dalle NTA, di cui non è prevista una specifica ubicazione, ma solo l'individuazione di macroambiti in cui possono essere individuati.

Pertanto ritenendo che la variante n. 1 al Piano degli interventi debba essere sottoposta a procedura di VAS, in quanto non risultano individuate e valutate dal Rapporto ambientale Preliminare le specifiche ubicazioni delle azioni, previste dalle NTA in variante al PI, nonché i conseguenti effetti, anche cumulativi.

**RITENUTO** che non risulta chiaro, dalla documentazione trasmessa, se la variante alla normativa del P.I. comporti modifiche anche alle previsioni del PAT vigente, nonché alla pianificazione sovraordinata, riscontrando, altresì, la carenza di valutazione nel Rapporto Ambientale Preliminare delle azioni e degli effetti previsti anche in termini cumulativi derivanti dagli interventi dalla normativa proposta, in rapporto anche alla localizzazione degli stessi.

#### **VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013



**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
HA RITENUTO DI CHIEDERE LE SEGUENTI INTEGRAZIONI**

- 1) L'amministrazione comunale deve verificare la conformità al PAT ed alla pianificazione sovraordinata della variante n. 1 al Piano degli interventi in Comune di Porto Tolle;
- 2) Qualora il Comune riscontri tale conformità si richiede l'approfondimento del Rapporto Ambientale relativamente alle azioni ed agli effetti previsti con specifico riferimento ad ambiti localizzativi.

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris



Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis



Il presente parere si compone di n. 5 pagine.